

I.C.I.

COMUNE DI BIANCO (RC)

Ufficio Tributi

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(Scadenza del termine per il versamento in acconto: 16 giugno 2010)

ALIQUOTE I.C.I. - ANNO 2010

Il 16 giugno 2010 scade il termine per il pagamento dell'acconto dell'imposta comunale sugli immobili. L'acconto è pari alla metà dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il saldo dovrà essere versato dal 1° al 16 dicembre e si calcola applicando le aliquote e le detrazioni per l'anno in corso, da cui va sottratto quanto versato in acconto. E' possibile versare l'imposta dovuta per l'intero anno in un'unica soluzione entro il 16 giugno. ¹ Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in un'unica soluzione a saldo, con la maggiorazione degli interessi legali.

CHI DEVE PAGARE: Devono pagare l'I.C.I.:² • **i proprietari ovvero i titolari di diritti reali** di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili situate nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune; • **i locatari finanziari in caso di leasing**; • **i concessionari di aree demaniali.**

ALIQUOTE: Le aliquote d'imposta per l'anno 2010 sono le seguenti:

- a) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata: **Esente (ad eccezione delle categorie catastali A1 - A8 - A9)**
- b) Pertinenze dell'abitazione principale: **Esente (ad eccezione delle categorie catastali A1 - A8 - A9);**
- c) Altre unità immobiliari: **6 per mille;**
- d) Terreni agricoli: **Esente;**
- e) Aree edificabili: **6 per mille;**
- f) Per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili: **4 per mille;**
- g) Per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili: **4 per mille;**

- h) Per gli immobili posseduti da proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: **4 per mille;**
- i) Per gli immobili di proprietà delle associazioni di promozione sociale: **4 per mille;**
- j) Per l'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato: **4 per mille;**
- k) Per gli immobili posseduti dalle associazioni sociali non lucrative: **4 per mille;**
- l) Per gli immobili delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato: **4 per mille;**
- m) Per quegli alloggi concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, tra organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori: **4 per mille;**
- n) Per gli immobili posseduti da soggetti che hanno i requisiti indicati nei commi da 582 a 592 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e che operano nell'ambito della promozione del turismo di qualità: **4 per mille;**
- o) Per gli immobili locati a soggetti aventi determinati requisiti reddituali ed individuati nell'art. 1, commi 1 e 3 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, per il periodo di sospensione della procedura esecutiva: **4 per mille;**

DETRAZIONI D'IMPOSTA

- Detrazione ordinaria per immobile adibito ad abitazione principale di categoria catastale A1 - A8 - A9: **Euro 103,29** (centotré/29)

COME PAGARE

Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato mediante:

- versamento su **c/c postale n. 88685383 intestato a: EQUITALIA E.T.R. S.p.A. - BIANCO (RC) - I.C.I.**
- sistema **bancario.**

Tutti i contribuenti potranno pagare l'imposta anche **utilizzando il modello F24**. In tal caso avranno la possibilità di compensare il debito I.C.I. con eventuali crediti per imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Chi versa l'imposta oltre i termini previsti dovrà pagare una sanzione⁴.

BIANCO, li 13 maggio 2010

1. Vedi il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ed in particolare l'art. 10 che disciplina le modalità di versamento ed il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
2. Vedi l'art. 3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che individua i soggetti passivi dell'imposta e gli artt. 2 e 5 che individuano la base imponibile dell'imposta e i relativi criteri di determinazione.
3. Vedi la deliberazione del Consiglio Comunale n. 003 del 06.04.2009, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni d'imposta per l'anno 2009.
4. La sanzione è pari al 3,75% dell'imposta per il ritardo fino a 30 gg. e pari al 6% dell'imposta per il ritardo fino al termine della presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2009.
A questo proposito vedi l'art. 13, comma 1, lettere a) e b), del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Inoltre dovranno essere pagati gli interessi moratori per i giorni di ritardo nella misura del 2,5% annuo.